



COMUNE di CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.**

APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 10 del 19.01.2017

INDICE

- Art. 1** - Oggetto e finalità
- Art. 2** - Registri e albi regionali
- Art. 3** - Registro anagrafico comunale delle forme associative
- Art. 4** - Sezione A - Associazioni di volontariato
- Art. 5** - Sezione B - Cooperative sociali e consorzi
- Art. 6** - Sezione C - Associazioni di promozione sociale
- Art. 7** - Requisiti di iscrizione
- Art. 8** - Tipologie associative non ammesse
- Art. 9** - Procedure di iscrizione
- Art. 10** - Formazione, aggiornamento e cancellazione
- Art. 11** - Patto di collaborazione tra associazioni e Amministrazione
- Art. 12** - Individuazione delle risorse finanziarie da destinare alle associazioni
- Art. 13** - Procedura per l'assegnazione di beni immobili
- Art. 14** - Pubblicità del Registro
- Art. 15** - Norme finali e transitorie

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Campi Bisenzio riconosce e agevola le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato liberamente costituite favorendo le sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo nella salvaguardia della sua autonomia e favorisce il conseguimento di finalità di valenza collettiva di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale, ambientale, sanitario e sportivo nel rispetto della normativa vigente.

2. Il presente Regolamento, in applicazione degli artt. 9 e 10 dello Statuto Comunale ed in conformità con la Legge Regione Toscana n. 42/2002 in attuazione della Legge 383/2000, disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione al registro comunale delle libere forme associative operanti sul territorio comunale, senza fini di lucro e aventi finalità sociali nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, nonché le modalità per l'iscrizione ai registri regionali di volontariato (L.R. 28/1993) e di promozione sociale (L.R. 42/2002) e all'albo delle cooperative sociali e dei consorzi (L.R. 87/1997), così come modificate dalla L.R. 21/2016.

Art. 2 - Registri e albi regionali

1. La Regione Toscana ha istituito i registri regionali di volontariato, di promozione sociale e l'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi, articolati per Province.

Così come disposto dalla L.R. 21/2016 le domande di iscrizione a tali albi e registri sono presentate al Comune capoluogo della Provincia, tramite il Comune nel cui territorio tali associazioni hanno sede legale.

L'iscrizione a tali registri non comporta l'iscrizione automatica al Registro anagrafico delle associazioni del Comune di Campi Bisenzio di cui al presente regolamento.

I moduli per le domande di iscrizione ai registri regionali sono reperibili in rete civica o sul sito della Città Metropolitana di Firenze e dovranno essere indirizzate ad apposito indirizzo mail del Comune.

Il Comune trasmette la domanda al Comune capoluogo e la relativa documentazione entro tre giorni dal ricevimento.

2. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte ai registri regionali, come disposto dall'art. 13 della L.R. 42/2002 e dall'art. 13 della L.R. 28/1993, e con le cooperative sociali e consorzi iscritti all'albo regionale in conformità dell' artt. 11 e 12 della L.R. 87/1997.

Art. 3 - Registro anagrafico comunale delle forme associative

1. È istituito, in attuazione dell'art. 10 dello Statuto Comunale, il Registro anagrafico delle associazioni di seguito chiamato "Registro", con lo scopo di valorizzare l'associazionismo favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.

Il Registro è tenuto dal Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco.

2. Ai fini dell'individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti sul territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriale e tematiche, il Registro è suddiviso in tre sezioni (A, B e C) con riferimento alla natura giuridica dell'associazione, con una specifica suddivisione in settori di attività della sezione C così come segue:

A. Associazioni di volontariato

B. Cooperative sociali e consorzi

C. Associazioni di promozione sociale

1. Ambientale – turistico

2. Culturale – educativo e di ricerca etica e spirituale

3. Sociale

4. Sanitario

5. Sportivo – ricreativo

6. Tutela dei diritti

3. L'iscrizione al Registro comunale non sostituisce né sottintende quella ai registri e albi regionali.

Art. 4 – Sezione A - Associazioni di volontariato

1. Si definiscono associazioni di volontariato quelle costituite nelle forme e con le caratteristiche di cui all'art. 3 della Legge 266/1991, al fine di svolgere, senza scopo di lucro, le attività di

volontariato, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri associati.

2. Possono iscriversi al Registro comunale le associazioni in possesso dei requisiti indicati all'art. 7 del presente regolamento, e che al momento della presentazione della domanda siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio comunale, oppure siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale ancorché lo siano da minor tempo in quello comunale.

Il termine di sei mesi non è richiesto quando trattasi di articolazioni locali di associazioni regionali o nazionali.

La domanda deve essere presentata al Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco unitamente alla documentazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 5 – Sezione B - Cooperative sociali e consorzi

1. Il Comune di Campi Bisenzio riconosce e valorizza il ruolo delle cooperative sociali che operano con carattere di solidarietà per la promozione umana e per l'integrazione sociale dei cittadini.

2. È ammessa l'iscrizione al Registro comunale, in conformità alla L.R. 87/1997 così come modificata dalla L.R. 21/2016, delle cooperative sociali e dei consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/1991 che hanno sede legale ovvero siano operative nel territorio comunale.

Per l'iscrizione al registro le cooperative devono possedere i requisiti elencati dall'art. 7 di questo regolamento, oltre a quelli elencati dagli artt. 4, 5 e 6 della suddetta L.R. 87/1997.

La domanda di iscrizione al Registro comunale deve essere presentata al Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco unitamente alla documentazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 6 – Sezione C - Associazioni di promozione sociale

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute o non riconosciute, i movimenti e i gruppi di cui all'art. 2 della Legge 383/2000, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambientale-turistico, culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, sanitario, sportivo-ricreativo, tutela dei diritti.

Non sono considerate associazioni di promozione sociale quelle elencate all'art. 2, commi 3 e 4, della L.R. 42/2002.

2. Le associazioni di promozione sociale sono iscritte in un'unica sezione del Registro e in un unico settore di attività della sezione C in base all'attività prevalente.

La domanda di iscrizione al Registro comunale deve essere presentata al Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco dalle associazioni che abbiano i requisiti di cui all'art. 7 unitamente alla documentazione di cui all'art. 9 del presente regolamento con specifica indicazione del settore del Registro a cui essere iscritti, come sotto indicati:

1. Ambientale – turistico
2. Culturale – educativo e di ricerca etica e spirituale
3. Sociale
4. Sanitario
5. Sportivo – ricreativo
6. Tutela dei diritti

Art. 7 – Requisiti di iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione al Registro delle libere forme associative le associazioni riconosciute e/o non riconosciute, le cooperative sociali e i consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/1991, che operano con le finalità di cui ai punti precedenti, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di scopo di lucro (espressamente previsto dallo statuto);
- avere sede o operare principalmente nel territorio comunale;
- essere costituita da almeno 6 mesi;
- elettività e gratuità delle cariche associative.

Art. 8 - Tipologie associative non ammesse

Non sono considerate associazioni e quindi non iscrivibili al Registro le associazioni sindacali, professionali e di categoria, i partiti politici e le associazioni che abbiano come finalità esclusiva la tutela degli interessi economici dei propri associati.

Art. 9 - Procedure di iscrizione

La richiesta di iscrizione può essere inoltrata al protocollo dell'Ente o all'indirizzo mail dedicato tramite la modulistica reperibile sulla rete civica. A corredo della richiesta devono essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento, l'indirizzo della sede dell'associazione;
- b) elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) indicazione delle generalità del legale rappresentante e di un suo delegato per ogni rapporto con l'Amministrazione comunale;
- d) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a tre mesi (solo per le associazioni che risultano iscritte);
- e) relazione concernente l'attività associativa svolta nell'anno precedente e quella in programma;
- f) copia dell'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto economico approvato afferente l'esercizio finanziario precedente;
- g) per le associazioni di volontariato, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante concernente la determinante prevalenza del numero di volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati;
- h) per le cooperative sociali, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso da parte dei lavoratori, dei soci o dei dipendenti della cooperativa dei titoli di studio o degli attestati professionali richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente;
- i) indicazione della sezione del Registro e per le associazioni di promozione sociale anche il settore al quale si chiede di essere iscritti.

Art. 10 - Formazione, aggiornamento e cancellazione

1. Il settore responsabile del procedimento di iscrizione al Registro è il Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco. Il termine del procedimento è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. Il responsabile del procedimento provvederà, con proprio atto, ad inserire nel Registro le associazioni che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

2. Il Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco provvede altresì all'aggiornamento periodico del Registro. A tal fine, i legali rappresentanti delle associazioni iscritte, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- a) il mantenimento dei requisiti di cui all'art 7;
- b) l'avvenuta approvazione del rendiconto economico/bilancio relativo all'anno precedente.

3. La mancata presentazione della dichiarazione ai fini dell'aggiornamento del Registro comporta la cancellazione dall'elenco; non sono tenute alla presentazione della dichiarazione le associazioni che, alla scadenza del termine, risultino iscritte all'elenco da meno di un anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il responsabile del procedimento approva, con atto di natura gestionale, l'elenco così come risultante dagli aggiornamenti intervenuti nel corso dell'anno precedente.

Art. 11 - Patto di collaborazione tra associazioni e Amministrazione

Le associazioni iscritte al Registro, anche in virtù della loro attività svolta e debitamente documentata, potranno:

- presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti;
- presentare documenti e osservazioni utili alla formazione di programmi di interesse pubblico.

Art. 12 - Individuazione delle risorse finanziarie da destinare alle associazioni

In riferimento alla disciplina per la concessione di contributi alle associazioni, si rimanda al "Regolamento per la disciplina dei criteri e modalità per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici" approvato con deliberazione C.C. n. 290 del 28/12/1990, modificato con

deliberazione C.C. n. 18 del 11/02/1991 e modificato ulteriormente con deliberazione C.C. n. 53 del 16/04/1992.

Art. 13 - Procedura per l'assegnazione di beni immobili

In riferimento all'assegnazione di beni immobili alle associazioni che ne richiedano l'utilizzo e/o la gestione, si rimanda al "Regolamento per la concessione temporanea di beni immobili di proprietà comunale" approvato con deliberazione C.C. n. 123 del 15/02/2003.

Art. 14 - Pubblicità del Registro

Dell'avvenuta iscrizione al Registro e del suo periodico aggiornamento, viene assicurata ampia diffusione sia nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune, che tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sostituisce integralmente il precedente regolamento, che pertanto deve intendersi abrogato dal momento della sua entrata in vigore.